



CERTIFICATO n.5010014484-Rev.004

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"M. CILIBERTO – A. LUCIFERO" CROTONE

Codice Meccanografico: KRIS01200B . C.F. 91021680797

E-mail: kris01200b@istruzione.it - Pec: kris01200b@pec.istruzione.it

WEB: www.istitutonauticokr.edu.it

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica-Meccanica e Meccatronica "Mario Ciliberto"

Via Siris, 10 - Tel. 0962-24534 Presidenza 0962-908568 Fax 0962-22424

Istituto Tecnico Settore Economico "Alfonso Lucifero"

Via G. Carducci snc, Tel. 0962-62302 Presidenza 0962-905007

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA -

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sist ema penale.
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;

Quest'ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo."

Art. 2 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine;
- b) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- c) far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;
- d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
- g) rendere complice la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche:

1. In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (es. cortile antistante la scuola) .
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art.4 - DESTINATARI DEL DIVIETO

1. Sono destinatari del divieto di fumo:
 - a. Il personale docente e ATA
 - b. Gli studenti
 - c. I lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa e/o incaricati di progetti
 - d. Il personale appartenente ad altri enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.

Art.5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica e di apposite disposizioni interne- es. circolari-.
2. La cartellonistica è rappresentata da pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

Art.6 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

2. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.
3. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
 - Notificare la trasgressione del divieto alle famiglie degli studenti minorenni sorpresi a fumare, direttamente o tramite Ds o suo delegato.
4. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine e a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, in seguito alle disposizioni ministeriali, per cui è fatto divieto di assembramento, dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'utilizzo dei servizi igienici da parte dei discenti, per cui verrà incaricato un collaboratore per ciascun bagno presente nell'Istituto.
5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Art. 7 –PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 8 – SANZIONI

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali interni ed esterni dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€.27,50 a €.275,00** , in forza del disposto dell'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999,

2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a **€ 55,00**.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00**.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti, nel momento stesso in cui verrà accertata, comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico. La sanzione sarà a carattere educativo e non punitivo.

Art.9- PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **€55,00 o €110,00** qualora la trasgressione sia avvenuta in presenza di donna in gravidanza o di minori di anni 12.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di **€ 440,00**
3. Il **pagamento** della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. “Ciliberto-Lucifero” - Verbale N. ____ del _____);
 - b) - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.10 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti la materia.

ART11- ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Modulo 1: accertamento violazione del divieto di fumo da parte di alunno minorenne: procedimento disciplinare

Modulo 2: verbale di contestazione per la violazione del divieto di fumo

Modulo 3: segnalazione al prefetto di Crotone

Modulo 4: comunicazione alla famiglia infrazione divieto di fumo

Mod. 1 – ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO DA PARTE DI ALUNNO MINORENNE

Lo studente _____ della classe _____

il giorno _____ è stato sorpreso a fumare

pertanto è sanzionato con il seguente provvedimento disciplinare:

di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Data _____

Il Responsabile per l'accertamento

Mod. 2- VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Verbale n° _____

In data _____ alle ore _____, nel locale _____ della sede di _____ dell'I.T. Ciliberto-Lucifero di Crotona, 1 sottoscritt _____ funzionario incaricato, con decreto del Dirigente Scolastico, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, accerta che: 1 Sig. _____ nat _____ a _____ (Prov. di _____) il _____, residente a in Via _____ n. _____, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

(es. sorpreso/a nell'atto di fumare).

Il trasgressore è altresì incorso nell'aggravante di aver fumato in presenza di lattante o di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. (Si - NO)

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)

Pertanto, il sottoscritto commina allo/a stesso/a una ammenda paria a € _____

In relazione alla infrazione:

* essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare quanto segue:

_____ * essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché:

a) Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore mediante una delle seguenti modalità: 1) utilizzando il modello F23 – cod.tributo 131T, indicando la seguente causale: “Infrazione divieto di fumo – I.I.S. Ciliberto-Lucifero(KR), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)”; 2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente; 3) presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale. Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, il trasgressore dovrà consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA Sig.ra Nadia Simoncelli, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. capoverso seguente). Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Crotona (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva. Qualora non avvenga la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito. In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio. Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni. L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e

superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato. Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali
 _____ vi
ene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta

_____ N
on viene consegnato all'interessato
perché _____

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Mod.3 - SEGNALAZIONE AL PREFETTO DI CROTONE

Prot. n°

Crotone, _____

Al Sig. PREFETTO di Crotone

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

CROTONE, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Girolamo Arcuri

Mod. 4 - COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO FUMO

Prot. n°

Crotone, _____

Ai genitori dello studente _____

della classe _____

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo studente non ha rispettato le norme sul divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche.

Allo studente, nel momento dell'accertamento della violazione, è stata irrogata la seguente sanzione disciplinare:

Crotone, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Girolamo Arcuri